

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale del personale scolastico

Uff. IV

Prot. n. AOODGPER 3992

Roma, 10.5.2011

Agli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: O.M. n. 29 dell'8.4.2011 sulla mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
Chiarimento sul punteggio relativo alla continuità didattica di cui alle Note 5 e 5bis riportate in
"Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI 22 febbraio 2011.

Facendo seguito alle Note ministeriali prot. n. AOODGPER 3080 dell'8 aprile 2011 e prot. n. AOODGPER 3637 del 26 aprile 2011 e a numerosi quesiti relativamente all'applicazione del punteggio di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

Il punteggio relativo alla continuità didattica è attribuito a partire dall'a.s. 2009/2010. Pertanto, ai fini della mobilità a domanda (Nota 5 delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI 22 febbraio 2011) il punteggio potrà essere assegnato per l'a.s. 2013/2014; invece, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale su base diocesana (art. 10, comma 3 dell'O.M. n.29 dell'8 aprile 2011), ai sensi della Nota 5 bis delle "Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio" del CCNI 22 febbraio 2011, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla scuola di servizio oppure sulla sede (Comune) si applica sin da quest'anno scolastico per le predette graduatorie per l'individuazione degli eventuali soprannumerari per l'a.s. 2011/2012.

IL DIRETTORE GENERALE

- Luciano Chiappetta -